

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3616**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro della salute**

(STORACE)

**di concerto col Ministro della difesa**

(MARTINO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**e col Ministro degli affari esteri**

(FINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2005

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,  
recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	14
Testo del decreto-legge .....	»	15
Allegato .....	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - In relazione ai recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria, si impone per il nostro Paese l'adozione urgente di misure rigorose anche sul piano normativo, destinate ad affiancare i provvedimenti adottati sul piano amministrativo dal Ministero della salute per assicurare più rigorosi controlli alle frontiere su animali vivi e su alimenti, quarantena e controlli all'interno del Paese da parte del Nucleo antisofisticazione (NAS).

Il recente ingresso della temibile influenza aviaria nel continente europeo apre uno scenario di una emergenza sempre più prossima; è, quindi, indispensabile adottare, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'Unione europea, idonee misure al fine di prevenire il rischio, considerato molto probabile, di una nuova catastrofica pandemia influenzale.

Il Ministero della salute ha già acquisito, con una spesa di euro 5.400.000, la preliezione per i prossimi cinque anni, su 36 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale pandemico, disponibili entro novanta giorni dalla eventuale dichiarazione di epidemia dell'OMS. Entro il 31 dicembre 2005 saranno acquisite, quale scorta strategica, 185.000 dosi di vaccino contro il virus H5N1. In caso di necessità, l'acquisto avverrebbe sulla base del prezzo medio europeo dell'anno precedente, per una cifra totale oggi stimabile in almeno 150 milioni di euro.

Tuttavia, nonostante il contratto assicuri la rapida disponibilità di uno specifico vaccino pandemico, considerato come il sistema protettivo più efficace, il vaccino medesimo non potrà essere disponibile prima di novanta giorni dall'inizio dell'epidemia: la popola-

zione rischia quindi di restare scoperta per un periodo troppo lungo davanti ad un'epidemia a rapida diffusione.

Esistono, peraltro, due farmaci in commercio che hanno dimostrato di poter sensibilmente ridurre la malattia influenzale nella sua durata e nel suo rischio di complicazioni e mortalità.

Nonostante questi farmaci siano oggi regolarmente disponibili sul mercato, è possibile ritenere che una eventuale pandemia ne faccia ridurre sensibilmente la loro reperibilità. Per questo motivo molti Paesi europei hanno costituito alcune scorte nazionali di tali farmaci da utilizzare quale prima risposta ad una epidemia, assumendo un'ipotesi di impatto di una pandemia su almeno il 30 per cento della popolazione. Appare, quindi, opportuno dotarsi di una scorta nazionale e di equivalenti scorte regionali per poter trattare circa il 20 per cento della popolazione nella prima fase dell'epidemia.

Per queste motivazioni, il presente decreto dispone che il Ministero della salute acquisisca e immagazzini farmaci antivirali e antinfluenzali sufficienti al trattamento del 10 per cento della popolazione italiana e che le regioni costituiscano analoghe scorte per un altrettanto 10 per cento della popolazione medesima.

In particolare con l'articolo 1, ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli interventi volti alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, nonché per la adozione delle relative misure di emergenza, si prevede la istituzione, presso il Ministero della salute, del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro», finalizzato a definire e a programmare gli obiettivi e le strategie na-

zionali di controllo e di eradicazione delle malattie.

Detto Centro opera avvalendosi della Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali ed elemento fondamentale di raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali; l'Unità di crisi si avvale dei Centri di riferimento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare.

Con decreto del Ministro della salute si provvede all'individuazione delle funzioni e dei compiti del Centro, alla composizione dei suoi organi e alla relativa struttura organizzativa. Inoltre, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

Con il provvedimento all'esame si prevede inoltre, al fine di soddisfare le improcrastinabili ed indifferibili esigenze più volte evidenziate, l'istituzione presso il Ministero della salute del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, allo scopo di assicurare il potenziamento e la riorganizzazione delle complesse attività in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare attribuite per legge al Ministero della salute.

Ai fini del potenziamento dell'organico del personale sanitario del Ministero della salute, da tempo assolutamente insufficiente a fronteggiare i sempre più complessi e delicati compiti assegnati a tali professionalità, il Ministero della salute viene autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento, mediante quiz selettivi e successivi colloqui, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di

primo livello e di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. In relazione alla istituzione del Dipartimento viene incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia la dotazione organica del Ministero della salute.

Gli oneri connessi alle predette assunzioni a tempo determinato stimati in complessivi 5.151.000 euro circa, sono così ripartiti:

- 1) 60 dirigenti veterinari di  
1° livello . . . . . euro 3.883.000;
- 2) 50 operatori tecnici euro 1.268.000.

Con l'articolo 2 si fa fronte alla necessità di assicurare al nostro Paese una congrua scorta di farmaci antivirali, da utilizzare qualora diventi concreto il rischio di una nuova catastrofica pandemia influenzale, rischio a livello scientifico considerato molto probabile, destinando anche una somma ai cittadini residenti nei Paesi a rischio.

All'articolo 3 si prevede la modifica della attuale denominazione del Comando Carabinieri per la salute in Comando Carabinieri per la tutela della salute; si dispone altresì il potenziamento dell'organico tecnico destinato al settore della vigilanza, controllo e repressione degli illeciti in materia sanitaria e alimentare, resosi necessario per poter dare concreta ed efficace risposta alle emergenze sanitarie, attraverso l'arruolamento straordinario di 96 unità di personale, di cui 20 ufficiali e 76 ispettori.

L'articolo 4 reca la norma finale di copertura finanziaria, nonché la deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'avicoltura italiana rappresenta uno dei pochi settori agricoli che garantisce l'autoapprovvigionamento del nostro mercato, la produzione di carne avicola si aggira intorno a 1.134.000 tonn./anno e rappresenta il 106 per cento del fabbisogno per il consumo. Il fatturato del settore si colloca intorno a 3,5 miliardi di euro, coinvolgendo circa 4.500 imprese della filiera.

Considerato che, a seguito dell'evolversi dell'epidemia d'influenza aviaria nel Mondo, i consumi di carne di pollame stanno registrando drastici cali, valutati attualmente intorno al 30 per cento, tutta la filiera ha subito forti influenze negative.

Per tale motivazione con l'articolo 5 si propone un intervento urgente a sostegno del mercato attraverso acquisti, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di prodotto congelato (carne avi-

cola ed altri prodotti in dipendenza di eventuali altre situazioni eccezionali) che, per effetto del menzionato calo dei consumi, gli operatori sono stati costretti a conservare nei magazzini frigoriferi.

L'intervento dovrebbe interessare un quantitativo massimo di 17.000 tonnellate, tenuto conto che il prezzo medio del pollame nelle ultime settimane è identificato in circa 1,15/1,20 euro/Kilogrammo.

## RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo 1, ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli interventi volti alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, nonché della adozione delle relative misure di emergenza, si prevede la istituzione presso il Ministero della salute del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro», finalizzato a definire e a programmare gli obiettivi e le strategie nazionali di controllo e di eradicazione delle malattie.

Detto Centro opera avvalendosi della Unità di crisi centrale, unica per tutte le malattie animali ed elemento fondamentale di raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali; l'Unità di crisi si avvale dei Centri di riferimento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione, infine, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Viene previsto che l'individuazione delle funzioni e dei compiti del Centro, la composizione dei suoi organi e la relativa struttura organizzativa siano individuate con decreto del Ministro della salute.

Le necessità finanziarie del Centro e dell'Unità di crisi vanno diversificate secondo due diverse configurazioni operative degli stessi.

Da una parte infatti il Centro raccoglie in fase non epidemica tutte quelle informazioni riguardanti il sistema produttivo zootecnico, necessarie poi per ipotizzare i diversi scenari epidemici nei confronti dei quali prevedere specifiche misure di intervento e i diversi livelli organizzativi e decisionali.

Per quanto attiene la gestione di una emergenza epidemica di larga scala, il Centro assume la sua veste operativa attraverso la costituzione di una Unità di crisi centrale, che è già stata inserita negli specifici piani di emergenza redatti dal Ministero della salute per ogni singola malattia e approvati dalla Commissione europea.

Le funzioni svolte dall'Unità di crisi non sono solo quelle di prevedere in fase epidemica le misure di prevenzione di lotta e di eradicazione, ma sono allo stesso tempo quelle di vigilanza e coordinamento circa l'attuazione di tali misure da parte delle rispettive Unità di crisi regionali e locali.

Il ruolo fondamentale dell'Unità di crisi centrale è quello di assumere attraverso la sua linea di comando rapide decisioni dirette ad evitare la diffusione della malattia sul territorio, evitando la sovrapposizione di interventi presi da diverse autorità che potrebbero rendere infruttuosa l'attività svolta; le recenti epidemie europee hanno infatti dimostrato, tramite studi effettuati a ritroso, che la rapidità nel processo decisionale avrebbe consentito senza alcun dubbio di arrestare la malattia nella sua fase iniziale.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I costi si stimano in una spesa valutata in 190.000 euro per l' anno 2005 ed in 5.000.000 di euro annui, arrotondati a decorrere dall'anno 2006, comprendendo sia spese per personale a tempo determinato, sia attrezzature e strutture necessarie.

PERSONALE (con contratto semestrale)	ANNO 2005			ANNO 2006		
	Numero	Costo	Totale	Numero	Costo	Totale
Veterinari . . . . .	18	5.415	97.470	18	32.490	584.820
Personale specializzato, entomologi, biologi e agronomi . . . . .	8	3.625	29.000	8	21.750	174.000
Informatici C2 . . . . .	3	2.838	8.514	3	17.025	51.075
Statistici C2 . . . . .	2	2.838	5.676	2	17.025	34.050
Programmatori C2 . . . . .	3	2.838	8.514	3	17.025	51.075
4 amministrativi C2 . . . . .	5	2.838	14.190	5	17.025	85.125
4 amministrativi B3 . . . . .	5	2.369	11.845	5	14.212	71.060
MATERIALE INFORMATICO GPS . . . . .				50	250	12.500
LINEE TRASM. DATI (canone an- nuale) incluso router . . . . .				1	30.000	30.000
ARC INFO . . . . .				1	40.000	40.000
Gestore database ORACLE . . . . .				1	10.000	10.000
						0
Impianto mobile distruzione car- casce . . . . .				2	1.500.000	3.000.000
						0
FORMAZIONE E SIMULAZIONI						0
Moduli per ogni Regione . . . . .				6	100.000	600.000
Seminari formativi all'estero . . . . .				2	50.000	100.000
						0
						0
Missioni nazionali (per unità) . . . . .	2 x 6	1.000	6.000	2 x 100	1.000	100.000
Missioni estere (per unità) . . . . .	2 x 3	2.000	6.000	2 x 25	2.000	50.000
TOTALE. . .			<b>187.209</b>			<b>4.993.705</b>

I costi del personale sono calcolati sulla base dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria vigenti; sono quindi estrapolati per tutte le categorie professionali presenti presso il Ministero della salute dai costi del bilancio economico; per le categorie specializzate non presenti

presso gli organici del Ministero si è utilizzato come riferimento il contratto collettivo del personale del Servizio sanitario nazionale; tali costi, essendo i contratti ipotizzati di durata semestrale, sono stati quindi dimezzati.

Per l'anno 2005 si ritiene che il personale in questione possa, date le procedure di reclutamento e scelta, essere utilizzato nel solo mese di dicembre, con un costo ridotto ad un sesto rispetto all'esercizio 2006, pari a euro 190.000 arrotondati; la quantità di personale è stata calcolata nel numero massimo indicato per una fase epidemica, postulando un eventuale aggravarsi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria.

I costi relativi alla costituzione di un Centro nazionale di lotta alle malattie epidemiche degli animali domestici sono di gran lunga inferiori se rapportati ai costi diretti e indiretti che una epidemia del tipo verificatosi recentemente in diversi Paesi europei avrebbe se si verificasse sul territorio nazionale.

La copertura finanziaria viene prevista senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale, con una riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

Per quanto riguarda i costi relativi alle disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo 1, si fa presente che per il costituendo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare, l'unico fattore di costo è rappresentato da tre unità dirigenziali di prima fascia, di cui uno con funzioni di Capo Dipartimento, per complessivi 560.170 euro a decorrere dall'anno 2006 ed euro 93.360 quale *pro* quota relativa all'ultimo bimestre dell'anno 2005 (2/12 dell'importo annuo).

La tabella che segue evidenzia gli oneri annuali dell'attuale utilizzazione dei dirigenti di prima fascia.

#### RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPRENSIVA DELLA TREDICESIMA

	Direttore Generale	Capo Dipartimento	Oneri riflessi
Stipendio . . . . .	46.259,07	46.259,07	38,38%
Restituzione di posizione fissa ..	20.658,30	20.658,30	38,38%
Restituzione di posizione variabile.	47.072,48	76.067,81	38,38%
Restituzione di risultato minima ..	11.019,51	13.249,54	32,70%
Totale annuo lordo . . . . .	125.009,36	156.234,72	
Totale oneri riflessi in media 37,88% . . . . .	47.352,68	59.210,31	
Totale annuo comprensivo oneri ..	172.362,04	215.445,03	



Per quanto concerne gli oneri connessi alle assunzioni per concorso a tempo determinato (articolo 1, comma 4) i relativi costi, possono essere stimati in complessivi 5.151.000 euro, così dettagliatamente ripartiti:

a) n. 60 dirigenti veterinari di primo livello con oneri unitari lordi di euro 64.716,00 pari a euro 3.882.960, arrotondati a euro 3.883.000.

**RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI DI I LIVELLO  
COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA**

C.C.N.L. 1988-2001 - TABELLA A REGIME	MEDICI VETERINARI	ONERI RIFLESSI
	EX VII LIV. - MV1	
Stipendio . . . . .	21.988,20	38,38%
Indennità integr. speciale . . . . .	7.170,02	36,11%
Indennità specificità medica . . . . .	7.746,83	32,70%
Retribuzione di posizione fissa . . . . .	7.746,85	38,38%
Retribuzione di posizione variabile . . . . .	1.450,00	38,38%
Retribuzione di risultato minima . . . . .	1.214,00	32,70%
Totale annuo lordo . . . . .	47.315,90	
Totale oneri riflessi in media . . . . .	17.400,10	
Totale annuo comprensivo oneri . . . . .	64.716,00	

b) n. 50 operatori del settore della prevenzione con oneri unitari lordi di euro 25.351,00, pari a euro 1.267.550, arrotondati a 1.268.000.

Ex livello	Pos. econ.	Stip. annuo lordo per 13 mensilità	Indenn. Integrativa speciale annua per 13 mens.	indenn. amminis. annua lorda per 12 mens.	Totale costo annuo lordo	Oneri riflessi 38,38%	Totale comprensivo oneri riflessi 38,38%
5	B2	9.812,17	6.844,37	1.663,36	18.319,90	7.031,18	25.351,08

Non vi sono oneri per il 2005 stante la necessità di avviare le previste procedure concorsuali.

All'articolo 2, comma 1, viene prevista la possibilità di fare fronte all'acquisto di medicinali e di altro materiale profilattico, nonché ad assicurare la prevenzione dei cittadini italiani residenti nei Paesi a rischio, mediante il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, beninteso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e attingendo ai fondi destinati alla ordinaria costituzione di scorte di farmaci e vaccini, le regioni, previa stipula di accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dovranno incrementare le proprie scorte di vaccini antivirali. La finalità di detta disposizione, motivata dalle ragioni di necessità e urgenza poste a fondamento del provvedimento, rientra a pieno titolo nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione sanitaria che deve essere svolta, in conformità alla vigente normativa, anche dalle regioni.

Gli oneri connessi all'invero modesto potenziamento dell'organico del NAS di cui all'articolo 3 (potenziamento comunque necessario proprio per poter dare concreta ed efficace attuazione a quanto disposto dal provvedimento in esame) è così specificato in dettaglio, sia in base ai prospetti numerici, sia in base alle tabelle allegate.

Il piano di potenziamento del Comando Carabinieri per la sanità comporta il collocamento in soprannumero delle 96 unità - che si aggiungeranno alla attuale dotazione del Comando - rispetto all'organico previsto dalle vigenti leggi.

I relativi costi, concernenti il trattamento economico fisso ed accessorio, sono a carico del Ministero della salute.

L'onere complessivo derivante dal predetto collocamento in soprannumero, tenuto conto del costo medio unitario annuale lordo a bilancio, ammonta, come si evince dalla tabella 1, a euro 4.460.047, arrotondati a euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006. A titolo precauzionale si prevede per l'anno 2005 una spesa di euro 400.000 riferita all'ultimo mese dell'anno.

Per quanto attiene, invece, alla connessa esigenza di ricoprire le relative posizioni organiche dell'Arma dei Carabinieri, la disposizione autorizza l'Amministrazione stessa a procedere ad arruolamenti straordinari nel limite di 96 unità.

Nella tabella 2 è meglio specificato il potenziamento in extraorganico.

L'autorizzazione della relativa spesa per l'anno 2005 e, a regime, a decorrere dall'anno 2006, trova la copertura finanziaria del successivo articolo 4 («Norma finanziaria»).

TABELLA 1

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO  
CARABINIERI PER LA SANITÀ

Grado/ruolo	Unità	Costo unitario trattamento fisso annuale comprensivo di 13 <sup>a</sup> mensilità (oneri stato inclusi)	Costo complessivo trattamento fisso annuale comprensivo di 13 <sup>a</sup> mensilità (oneri stato inclusi)	Costo complessivo per lavoro straordinario (b)	Costo totale
Capitano . . . . .		46.697,13			
Tenente/S.Tenente . . .		45.294,50			
UFFICIALI (a) . . . . .	20	45.995,82	919.916,30	67.485,00	987.401,30
Luogotenente . . . . .		47.122,94			
Mar.A.s.UPS . . . . .		44.181,73			
Maresciallo Capo . . . .		41.865,02			
Maresciallo Ordinario .		40.559,03			
Maresciallo . . . . .		39.436,57			
ISPETTORI (a) . . . . .	76	42.633,06	3.240.112,41	232.533,40	3.472.645,81
TOTALE ONERI . . .			4.160.028,71	300.018,40	4.460.047,11

(a) Il costo unitario si riferisce alla media retributiva del Ruolo nei soli gradi presi a riferimento.

(b) Il dato si riferisce a un totale di 25 ore di straordinario calcolato al costo medio *pro capite* relativo ad ogni ruolo per 11 mesi all'anno.

L'articolo 4 contiene la norma di copertura finanziaria, nonché la deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per euro 10.300.000 (come da tabella che segue), da utilizzare per le esigenze connesse alla attività di prevenzione e di profilassi internazionale, di controllo sanitario, nonché per comunicazione e informazione ai cittadini e per il potenziamento delle attività del NAS.

## RIASSEGNAZIONI ENTRATE

## ANNO 2004

TOTALE RIASSEGNAZIONI	EURO 67.650.375
di cui:	
– in base alla legge 407 del 1990	EURO 58.158.061
– in base alle altre norme	EURO 9.492.314

## ANNO 2005

TOTALE RIASSEGNAZIONI (2004+2%)	EURO 69.003.383 (1)
di cui:	
– in base alla legge 407 del 1990 (2004+2%)	EURO 59.321.223
– in base alle altre norme (2004+2%)	EURO 9.682.160
– somme già riassegnate in base alla legge 407 del 1990	EURO 10.049.755
– somme già versate da riassegnare in base alla legge 407 del 1990	EURO 59.577.417
– somme riassegnate o da riassegnare in base alle altre norme	EURO 9.682.160
TOTALE (2)	EURO 79.309.332
DIFFERENZA	EURO 10.305.949
– deroga da chiedere articolo 4, comma 2, decreto-legge. (2-1) (arrotondato)	EURO 10.300.000

Per gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dagli articoli 1 commi 1, 3, 4 e 5, e 3 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

Infine l'articolo 5 prevede un ritiro dal mercato da parte di AGEA di un quantitativo massimo di carni congelate avicole e altri prodotti di 17.000 tonnellate, per un importo massimo di 20.000.000 di euro.

Le modalità di calcolo dell'onere sono determinate tenendo conto che nelle ultime settimane i prezzi medi del pollame oscillano intorno a 1,15/1,20 euro/kg.

Tenendo conto di una media di 1,175 euro/kg e che il costo di ritiro per tonnellata è di 1.175 euro, pertanto l'onere derivante dall'acquisto di 17.000 tonnellate è pari ad un onere arrotondato di 20.000.000 di euro.

Alla copertura finanziaria del predetto onere per l'anno 2005 si provvede: per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (disegno di legge sui tartufi) e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonché mediante corrispondente definanziamento di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Norme in materia di architettura rurale).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2005.*

## **Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;

Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze)*

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoonositarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, *il Centro nazio-*

*nale di lotta ed emergenza contro le malattie animali* che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonché del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.



## Articolo 2.

*(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può fare fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

## Articolo 3.

*(Comando Carabinieri per la tutela della salute)*

1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».

2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato di 96 unità di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.

## Articolo 4.

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 10.300.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

##### *(Interventi urgenti nel settore avicolo)*

1. Per sostenere il mercato delle carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali, l'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – STORACE – MARTINO –  
TREMONTI – LA LOGGIA – FINI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

ALLEGATO

Tabella prevista dall'art. 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO  
CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

GRADO-RUOLO	PERSONALE IN EXTRAORGANICO
Capitano Tenente/S. Tenente  Totale Ufficiali . . .	   20 (a)
Luogotenente MAR. A. UPS MAR. CAPO MAR. ORD. MAR.  Totale Ispettori . . .	     76
Totale Generale . . .	96

(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.